



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE CLASSICO – MUSICALE – SCIENZE UMANE
"CHRIS CAPPELL COLLEGE"

Viale Antium n°5 – 00042 Anzio (Rm) -

☐ 06/121126745-6 – Fax 06/67663925 ☐ rmpc41000c@istruzione.it

Cod. Fiscale 07183021000 – C.M. RMPC41000C

Circolare N. 380

Anzio 27/04/2021

Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale Docente e non Docente
All'USR Lazio
Al Sito

**Oggetto: Applicazione Decreto Legge n.52 del 22 Aprile 2021
Organizzazione didattica a decorrere dal 26 Aprile 2021**

Vista la nota del M.I. prot. n.624 del 23/04/2021

Vista la nota dell' U.S.R. Lazio prot. n. 12425 del 23/04/2021

Considerata la delibera del Consiglio d'Istituto del 21/12/2020

Garantito il rispetto dei protocolli di sicurezza

Si comunica che a decorrere dal giorno 26 aprile e secondo il piano organizzativo relativo alle attività didattiche già comunicato sul sito, risulterà garantita la didattica in presenza al 70% degli studenti.

Rimangono ferme le usuali deroghe in favore degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali che potranno frequentare sempre in presenza, così come si potranno svolgere in presenza le attività laboratoriali.



Direttore Scolastico

Daniela Pittiglio



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

Oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.

Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”*.

Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a contenere e contrastare l'epidemia da COVID-19. In particolare, all'articolo 3, introduce, nuove *“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore”* in merito alle quali si ritiene opportuno fornire indicazioni finalizzate a favorire le attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale.

1 - Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, sull'intero territorio nazionale

L'articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che *“dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”*.

Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

2 - Percentuali di attività scolastica e didattica in presenza nelle scuole secondarie di II grado

L'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 52 modifica la precedente disciplina dello svolgimento della didattica nelle scuole secondarie di secondo grado definendo percentuali diverse di partecipazione alle lezioni in presenza in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei diversi territori. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”*.

Pertanto, a partire dal 26 aprile e fino al termine dell'anno scolastico in corso:

- **le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa** garantiscono le lezioni in presenza per almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell'intera popolazione studentesca.
- **le scuole secondarie di secondo grado in zona arancione o gialla** garantiscono invece le lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell'intera popolazione studentesca.

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore.

L'obiettivo, sempre auspicato dal mondo della scuola, è quello di restituire ciascuno, in relazione al contesto pandemico, alla comunità scolastica, così che possa riprendere a “crescere insieme” e recuperare spazi fondamentali di socialità ordinata. Tenendo conto della necessità mai abbastanza richiamata di personalizzazione degli apprendimenti curricolari e relazionali, si segnala l'opportunità che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato.

Ferme restando le autonome determinazioni delle istituzioni scolastiche, si ritiene che, in ragione delle caratteristiche dell'utenza, ai CPIA possano applicarsi le disposizioni relative alle scuole secondarie di secondo grado richiamate nel presente paragrafo.

3. Inderogabilità delle disposizioni relative alle percentuali di studenti in presenza

L'articolo 3, comma 1, del decreto cui ci si riferisce prevede che le disposizioni fin qui richiamate non possano essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci se non *“in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o*

di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

Si richiama pertanto quanto già indicato da questo Dipartimento in occasione della ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione per le vacanze pasquali (nota n. 491 del 6 aprile u.s.), ovvero che, in caso di futuri provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza, gli Uffici scolastici regionali, in costante raccordo con le Istituzioni territoriali, forniscano ogni possibile supporto alle scuole, anche al fine di assicurare ai genitori e all'intera comunità scolastica il necessario clima di fiducia e collaborazione.

4. Attività laboratoriali e inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

L'art. 3, comma 3 del nuovo decreto conferma quanto già previsto dalle norme precedenti e, in particolare, che *"Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"*.

Al riguardo, pertanto, nulla muta rispetto alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico prot. n. 662 del 12 marzo 2021, che si intendono integralmente confermate.

5. Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico

Ovviamente, così come fin dall'inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto con le Organizzazioni sindacali.

Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l'importanza di assicurare l'adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l'igiene delle mani e ambientale, l'aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.

Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).

Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell'adozione di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell'attuale emergenza.

In tema di sicurezza sul lavoro, qualora non ancora provveduto, si rammenta la necessità che le istituzioni scolastiche nominino il medico competente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. A tal fine, come è noto, sono state stanziato apposite risorse dall'art. 231 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ulteriormente incrementate dall'art. 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

Si rinvia, infine, a quanto indicato nella menzionata nota di questo Dipartimento n. 491 del 6 aprile u.s. circa l'opportunità che gli Uffici e le istituzioni scolastiche mantengano ogni utile collaborazione con le Regioni e le competenti Autorità sanitarie per la realizzazione, sempre su base volontaria, di iniziative di screening e tracciamento finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza.

6. Interventi per l'incremento della percentuale di studenti in presenza nelle scuole del II ciclo

L'evoluzione della situazione sanitaria consente di assicurare lo svolgimento ordinario delle attività didattiche attraverso la previsione di una percentuale più ampia, rispetto a quella finora consentita, di studenti ammessi alla frequenza in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.

Al fine di favorire il raccordo tra articolazione oraria delle lezioni ed erogazione del servizio dei trasporti e, quindi, di agevolare il trasferimento in sicurezza degli studenti in vista dell'incremento della popolazione scolastica in movimento alla ripresa delle lezioni in presenza, gli Uffici scolastici regionali continueranno ad assicurare la piena collaborazione con gli Enti locali nell'ambito dei Tavoli di coordinamento costituiti presso le Prefetture con dPCM 3 dicembre 2020. Sarà inoltre loro cura garantire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali e raccogliere ogni utile proposta volta a migliorare le condizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza del personale scolastico.

Le scuole sono chiamate a un ulteriore impegno che consenta, attraverso il ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità e alle misure predisposte dalla normativa emergenziale, di garantire in sicurezza la più ampia partecipazione possibile alla didattica in presenza.

In particolare, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, le stesse potranno, nell'ambito del contingente assegnato, avvalersi di unità di personale docente o amministrativo aggiuntivo c.d. COVID - art. 231 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche - anche al fine di adottare misure di flessibilità oraria che consentano di modulare gli ingressi e le uscite degli studenti e di svolgere le attività didattiche e formative in tempi e spazi diversi.

A questo proposito si rammenta che la normativa emergenziale (art. 235 decreto legge 34/2020 e art. 32 decreto legge 104/2020) ha stanziato specifiche risorse e ha incrementato il fondo di funzionamento delle scuole (art. 231 decreto legge 34/2020 e art. 31 decreto legge 41/2021) per interventi di edilizia "leggera" o per il ricorso a strumenti contrattuali (noleggio o leasing di strutture temporanee) finalizzati all'adeguamento di locali già nella disponibilità delle scuole, come pure all'utilizzo di spazi esterni.

In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all'aperto. Esistono già tante esperienze e reti che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la realizzazione della "scuola all'aperto". In questa sede ci si limita a risaltare la valenza inclusiva - non solo per i primi gradi di istruzione - dell'osservazione della natura, dell'apprendimento tramite l'esperienza diretta, dell'esercizio della coltivazione, dell'*orienteeering* La "scuola all'aperto" costituisce inoltre occasione di cura dei "mali" sofferti per la pandemia e di socializzazione dell'apprendimento anche con il mondo circostante.

7 - Abbiamo atteso il rientro a scuola...


Molte studenti, in particolare nel secondo ciclo di istruzione, sono stati con discontinuità presenti a scuola nel corso di questo anno scolastico. Siamo tutti consapevoli che si è trattato di una esigenza correlata al difficile bilanciamento del diritto all'istruzione con quello alla salute. Sappiamo pure quanto la lontananza da scuola abbia nuociuto agli apprendimenti e quanto disagio psicologico abbia determinato.

Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute da ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale in senso più lato. Frammentazione dell'esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei livelli cognitivi. Ben pochi i bambini e i ragazzi "attrezzati" per comprendere cosa stesse accadendo nel mondo, nel loro immediato prossimo, dentro loro stessi e per continuare ad apprendere senza conseguenze. La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti

audio-video, in frammenti di lezioni *on-line*, talvolta parzialmente in presenza. Insomma gli effetti della pandemia continuano a minacciare l'Io e il Sé di ciascuno di noi, di studenti ed insegnanti.

Ora, nell'esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre "prendere con sé" specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.

Il Capo Dipartimento
Stefano Versari



Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

- Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Lazio
e, p.c.
- Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
- All' Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione
- Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione
- All' Assessorato lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità della Regione Lazio
- All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione della Regione Lazio
- All' Assessorato per la città in movimento del Comune di Roma capitale
- Ad Astral spa
- A Roma servizi per la mobilità
- A Cotral spa
- Ad ATAC spa
- Agli Uffici scolastici provinciali del Lazio
- Al Servizio ispettivo dell'USR Lazio

Oggetto: applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021 introduce alcune novità in merito all'organizzazione della didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

Nulla cambia per le scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, che proseguiranno, dunque, l'attività scolastica in presenza per tutto il tempo scuola, in base all'organizzazione attuale.

Il seguito della presente nota si applica unicamente, dunque, alle scuole secondarie di secondo grado.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Il comma 2 del già menzionato articolo 3 prevede che le scuole secondarie di secondo grado collocate nelle zone “gialle” o “arancioni”, quindi anche nel Lazio, debbano garantire la didattica in presenza *«ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca»* sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, salvo deroghe eventualmente disposte con provvedimento del Presidente della Regione ai sensi del comma 1.

Spetta a tavoli appositamente istituiti presso le Prefetture assicurare il raccordo tra il sistema del trasporto pubblico locale e le nuove modalità di erogazione della didattica.

A tal riguardo, si sono tenuti vari incontri con Sua Eccellenza il Prefetto di Roma, con la Regione Lazio, il Comune di Roma capitale e con le aziende di trasporto attive sul territorio.

Sulla base del documento redatto dalla Prefettura che contiene le determinazioni risultanti dagli incontri, si forniscono le seguenti indicazioni, **valide per le scuole secondarie di secondo grado della Città metropolitana di Roma capitale**. Le scuole delle altre Province possono anch'esse basarsi sulle presenti indicazioni in attesa delle determinazioni dei relativi tavoli prefettizi. Sarà cura di questo Ufficio informare tempestivamente le scuole interessate, ove dai tavoli prefettizi delle altre Province scaturissero diverse indicazioni, oppure nel caso di provvedimenti del Presidente della Regione.

Prima possibile, in ogni caso nella settimana dal 26 al 30 aprile p.v., dovrà essere realizzato l'incremento del tempo-scuola in presenza. A tal fine:

- **occorre garantire la didattica in presenza al 70% degli studenti.** Le scuole che già garantiscano la maggiore percentuale del 75% o, nel caso delle istituzioni speciali, del 100%, potranno mantenere l'organizzazione attuale. Le altre scuole, che desiderino incrementare la presenza oltre il 70%, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione di questo Ufficio, che si raccorderà con le aziende del trasporto pubblico locale interessate;
- rimangono ferme le usuali deroghe in favore degli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali, che potranno frequentare sempre in



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

presenza, così come si potranno sempre svolgere in presenza le attività laboratoriali;

- **rimangono fermi gli orari di ingresso delle ore 8.00 e delle ore 10.00.** In generale, non è possibile derogare a tali orari, poiché, diversamente, il sistema del trasporto pubblico locale non sarebbe in grado di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza epidemiologica a bordo dei mezzi. Rimangono ferme le deroghe già concesse da questo Ufficio, nonché quelle, di pochi minuti per adattarsi agli orari di passaggio dei mezzi, già concordate dalle singole scuole con le aziende del trasporto pubblico locale;
- **la pianificazione dell'attività in didattica dovrà proseguire sui giorni della settimana già individuati.** Le scuole che non abbiano già previsto l'apertura di sabato non dovranno introdurla, per non impattare in maniera imprevista sull'organizzazione del trasporto pubblico locale;
- **non dovrà aumentare il numero di studenti che entrano alle ore 8.00.** L'eventuale incremento nel numero degli studenti necessario a raggiungere la percentuale del 70% in presenza dovrà essere integralmente attribuito alla fascia oraria di ingresso delle ore 10.00. Ciò è necessario per consentire alle aziende del trasporto pubblico locale di rispettare i protocolli di sicurezza epidemiologica a bordo dei mezzi;
- **le scuole che non abbiano aule sufficienti, per numero e/o dimensione, ad accogliere il 70% degli studenti in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza, si attesteranno alla percentuale più elevata possibile di studenti in presenza.** Le scuole che si trovino in questa condizione, comprese quelle che abbiano già segnalato la difficoltà in occasione dell'apposito monitoraggio svolto da questo Ufficio a settembre, dovranno informarne l'Ufficio scolastico regionale, avendo cura di specificare le aule disponibili, le dimensioni e la capienza in studenti nel rispetto del protocollo, anche in vista del prossimo anno



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

scolastico. A tal fine, sarà predisposto un apposito monitoraggio, che si prega di attendere ai fini della predetta comunicazione.

Le scuole che si siano organizzate, sinora, garantendo meno del 70% del tempo-scuola in presenza, sceglieranno in autonomia come raggiungere la nuova percentuale del 70%, nel rispetto dei precedenti vincoli. Si consiglia, comunque, di porre particolare attenzione agli studenti delle classi quinte, che ricaverebbero particolare beneficio da una didattica interamente in presenza, in vista del prossimo esame di Stato, nonché alle classi, tra la prima e la quarta, storicamente a maggior rischio di dispersione.

Si rinnovano i doverosi ringraziamenti alle loro eccellenze i Prefetti, agli Assessori competenti della Regione Lazio e del Comune di Roma capitale, alle aziende del trasporto pubblico locale e, anzitutto, ai dirigenti scolastici e al personale, per il continuo impegno in favore degli studenti.

Il direttore generale

Rocco Pinneri

Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA